



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 26/GST del 28 febbraio 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/ 2/2024 MICHELE AMODEO MONTEFORTE - SPORTING LIONI

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Sporting Lioni con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe articolando una pluralità di motivi; ritualmente evocata la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha contestato l'avverso dedotto; effettuati i necessari accertamenti e acquisita agli atti la dichiarazione del DDG ex art.50 comma 4 C.G.S. con cui quest'ultimo ha affermato: "la modifica è stata fatta in seguito al riconoscimento e per velocizzare il tutto è stata comunicata a voce alla squadra ospite. Tutti i calciatori presenti in distinta erano provvisti del documento di riconoscimento", si osserva quanto segue con riferimento al primo motivo di reclamo, in ossequio al principio della ragione più liquida: come relazionato nel supplemento di rapporto dal DDG si evince infatti che la modifica della distinta di gara è stata ritualmente comunicata alla reclamante prima dell'inizio della gara; inoltre alla consegna del rapportino di fine gara nulla è stato dalla reclamante eccepito se non in occasione del presente giudizio; infine il DDG nel precitato supplemento ha confermato che tutti i calciatori presenti in distinta di gara sono stati riconosciuti mediante il confronto tra i documenti presentati e la distinta medesima e pertanto nessun soggetto estraneo e/o non autorizzato ha preso parte alla gara; infine e per completezza si rileva che dall'istruttoria effettuata presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore Mazzola Giovanni risulta tesserato a favore della reclamata dal 27.09.2021; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, in applicazione dell'art.10 comma 5, lettera a) C.G.S. dichiara la regolarità della gara in epigrafe omologando il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della resistente. Conferma i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. sussistono, infine, giusti motivi, attesa la peculiare fattispecie, per disporre la restituzione del contributo di accesso.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 19/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 2/2024 A.S.D. SAPRI CALCIO - BUCCINO VOLCEI

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Buccino Volcei, con cui la stessa ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società Sapri Calcio in violazione del Comunicato Ufficiale n.1 del 6 luglio 2023 pag.33 di questo C.R. Campania in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori alle gare impiegando cinque calciatori "fuori quota" rispetto ai tre previsti dal citato regolamento. Esperiti i necessari accertamenti, dall'istruttoria è emerso che

effettivamente i calciatori cosiddetti "fuori quota" impiegati dalla società Sapri Calcio ossia calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi sono stati cinque nello specifico dal referto di gara che costituisce fonte di prova privilegiata ex art.61 comma 1 C.G.S., risulta che la società Sapri Calcio ha impiegato quali calciatori "fuori quota" (Rochira Vincenzo 01.09.2004, Brunetti Diez Santiago 12.08.2004, Braghetto Ezio Alessandro 12.01.2004; Cilione Luca Santo 06/04/2004 e Casigli Alessandro 15.12.2004) pertanto risulta violata la richiamata disposizione; dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di infliggere alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante ancora l'ammenda di euro 70,00 per quanto in narrativa; nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 70,00 A.S.D. SAPRI CALCIO

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 17/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/ 2/2024 FOOTBALL CLUB ATLETICO - FUTSAL S.M.C.V.

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Football Club Atletico con cui la stessa ha chiesto la ripetizione della gara in epigrafe per sopravvenuti e imprevisi problemi tecnici relativi all'impianto sportivo; letto il referto arbitrale che costituisce fonte di prova privilegiata ex art.61 comma 1 C.G.S., risulta dimostrata la sussistenza della criticità evidenziata dalla reclamata che sin da subito si è adoperata per il suo superamento; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera di trasmettere gli atti alla segreteria del calcio a cinque per indicare nuova data per la fissazione della gara in epigrafe. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 18/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 2/2024 GIUGLIANO WOMEN - A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo ritualmente dalla società Giugliano Woman con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe, attesa l'irregolare posizione ai fini del tesseramento della calciatrice Reina Maria Pilar (nata il 12.11.1996) e, altresì, previa verifica della posizione irregolare di due dirigenti tra cui uno svolgeva la funzione di dirigente accompagnatore avversari; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato articolate controdeduzioni con cui ha contestato l'avverso dedotto; esperiti i rituali accertamenti, si osserva quanto segue: a) in via preliminare, con riferimento al presunto danno lamentato dalla reclamante, derivante dalla tardiva pubblicazione del C.U., si evidenzia che tale doglianza risulta inammissibile sotto un duplice, rilevante profilo. Infatti, è principio cardine del processo sportivo l'onere della prova (ex 2697 c.c.) che incombe e qui dicit; nella fattispecie, come illustrato in abbrivio, la doglianza della reclamante - oltre a non riguardare il presente giudizio - risulta del tutto sfornita di prova, sia in ordine alla tardività della pubblicazione del C.U., sia in ordine al danno che sarebbe alla stessa derivato; b1) nel merito, quanto alla posizione irregolare ai fini del tesseramento della calciatrice Reina Maria Pilar (nata il 12.11.1996) si osserva che la stessa, da accertamenti effettuati presso l'Ufficio tesseramenti di questo C.R., risulta regolarmente tesserata in favore della reclamata, a far data dal 07.12.2023 e, quindi, in data precedente la disputa della gara oggetto di reclamo. Pertanto, in relazione a tale profilo, il reclamo è da respingere; b2) quanto al (la verifica del) presunta irregolare tesseramento dei due dirigenti tra cui uno che svolgeva la funzione di accompagnatore per gli avversari, si evidenzia che la pretesa quivi azionata dalla

reclamante riguarda una non ben chiarita richiesta "di verificarne la regolarità del tesseramento". Sul punto, si richiama il costante e consolidato orientamento espresso da questo G.S.T., a mente del quale il reclamo così proposto risulta esplorativo, in quanto non è possibile domandare al Giudice Sportivo il generico accertamento della posizione irregolare, dovendo la reclamante quantomeno fornire un principio di prova (es. verifica del portale delle società ad esse liberamente accessibile) e nel caso di specie ciò non è avvenuto, con conseguente inammissibilità dell'impugnativa, inoltre i due dirigenti risultano regolarmente in carica per la reclamata (Mazza Emiddio a far data dal 03.11.2023 e Merola Filomena a far data dal 30.11.2023); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, dichiara in parte inammissibile il reclamo proposto e in parte lo rigetta; per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/2 in favore della reclamata, fermi i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI ELITE

GARE DEL 18/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/ 2/2024 MEMORY GIACOMO CARACCIOLO - RECALE 2002

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Memory Giacomo Caraccio, con cui la stessa ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore Porrino Vincenzo nato il 08.09.2009; successivamente la società reclamante ha trasmesso a questo giudice ulteriore memoria, esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti è emerso che il calciatore in parola risulta svincolato dalla società Caserta S.R.L. dal 4.10.2013 e che da atti di gara lo stesso vi ha preso parte; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, in ordine alla successiva memoria dichiara la stessa inammissibile in quanto non pertinente al reclamo de qua, in ordine al reclamo invece accertata la posizione irregolare del calciatore Porrino delibera di infliggere alla società Recale 2002 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante delibera altresì di inibire fino al 06.03.2024 il dirigente Casaccio Vincenzo, ancora la squalifica di una gara effettiva al calciatore Porrino Vincenzo da scontare all'atto del tesseramento infine infligge alla società l'ammenda di euro 100,00 per i fatti di cui in narrativa, nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 RECALE 2002

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 3/2024

CASACCIO VINCENZO (RECALE 2002)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PORRINO VINCENZO (RECALE 2002)

Pubblicato in NAPOLI il 28 febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**